
COSTITUZIONE DI CONSORZIO

Tra i sottoscritti: -----

- che i suddetti sono proprietari, o aventi
aventi causa di questi, delle aree facenti parte del Comparto soggetto a
programmazione unitaria concertata in Comune di Ravenna, scheda S. 1, in
attuazione dell'accordo ai sensi dell'Art.18 L.R. 20/2000 ed in adempimento
delle convenzioni urbanistiche stipulande con il Comune di Ravenna relative al
suddetto Comparto;-----

- che le parti intendono tra loro consorziarsi per la progettazione e realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti l'intero Comparto;-----

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART.1)

-----, con il presente atto
costituiscono un Consorzio volontario avente attività esterna ai sensi degli
articoli 2612 e seguenti del Codice Civile denominato:-----

-----"CONSORZIO PORTO FUORI EST"-----

ART.2) Il Consorzio ha sede in RAVENNA, Viale della Lirica 11.-----

ART.3) OGGETTO-----

Oggetto del Consorzio sono la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano, e di verde, le eventuali varianti delle stesse, la loro manutenzione per il periodo previsto nelle convenzioni urbanistiche, comprese le spese relative alla illuminazione pubblica, nonché le altre attività da svolgersi in adempimento delle convenzioni urbanistiche stipulande con il Comune di Ravenna, riguardanti l'intero Comparto soggetto a programmazione unitaria concertata.-----

Si descrivono di seguito le opere di urbanizzazione primaria a titolo puramente esemplificativo.-----

Urbanizzazione Primaria:-----

- a) rete di distribuzione idrica;-----
 - b) fognatura;-----
 - c) strade, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, aiuole, -----
 - d) cabine elettriche e relativa rete di distribuzione-----
 - e) rete di distribuzione telefonica;-----
 - f) rete di distribuzione gas;-----
 - g) impianto della pubblica illuminazione, -----
 - h) verde pubblico con sistemazione e semina, delle alberature e irrigazione;-----
 - i) allacciamenti alle reti esistenti.-----
- E' esclusa qualsiasi attività di tipo immobiliare.-----

ART.4) DURATA-----

La durata del Consorzio è indeterminata. -----

ART.5) FONDO CONSORTILE-----

Il fondo consortile sarà costituito dai contributi dei consorziati a norma dell'art. 6) dello Statuto del Consorzio di cui trattasi, e comunque in proporzione alla propria quota millesimale, di cui alla tabella che si allega al presente atto lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

ART.6) STATUTO-----

Il Consorzio si dichiara qui costituito sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.-----

ART.7) CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri secondo quanto deciderà l'assemblea all'atto della nomina, dopo la nomina successiva a quella di cui a seguito.-----

Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a revoca e comunque, fino a che non siano completamente raggiunti gli scopi del Consorzio.-----

I componenti sottoscritti dichiarano di nominare un primo Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) membri, e designano quali componenti i Signori:-----

Il Consiglio Direttivo, come sopra nominato, riunitosi in assemblea, nomina seduta stante il proprio Presidente
nonchè il Vice Presidente

ART.8) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consiglio non espressamente riservati all'Assemblea ed i suoi compiti sono quelli specificatamente indicati all'art. 13) dello Statuto di cui sopra.-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

La rappresentanza del Consorzio e la firma consortile spettano al Presidente ed al Vice Presidente, che in modo speciale avranno la facoltà di firmare e girare assegni e mandati e riscuotere somme da casse, banche, tesorerie, uffici postali o privati, rilasciando quietanze e provvedere alla regolare tenuta dei libri, degli atti contabili ed amministrativi dei quali sono responsabili.-----

ART.9) DELEGA-----

I sottoscritti delegano il Presidente del Consiglio Direttivo a curare tutte le pratiche occorrenti e le formalità ancora necessarie per la legale costituzione ed operatività del Consorzio.-----

ART.10) SPESE-----

Le spese del presente atto, sue conseguenti e dipendenti tutte si assumono a carico del Consorzio.-----

ART.11) RINVIO-----

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nello Statuto allegato si vogliono richiamate le norme di legge in materia.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Repertorio Generale n. 353274/31731-----

AUTENTICA DI FIRME-----

Attesto io sottoscritto Dottor VINCENZO PALMIERI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in Lugo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti d'accordo fra di loro e col mio consenso rinunciato, che le suesposte firme e quelle marginali, sono state apposte in mia presenza dai Signori:-----

Cittadini italiani della cui identità personale e qualifica io Notaio ho la certezza.--

Certifico altresì di aver dato lettura alle parti dell'atto che precede, con espressa dispensa ricevuta dalle stesse dal dar loro lettura degli allegati.-----

Ravenna, Viale della Lirica 61, li venti marzo duemilanove, sottoscritto alle ore dieci e minuti quaranta.-----

Firmato Vincenzo Palmieri Notaio -----

CONSORZIO PORTO FUORI EST
TABELLA "A" ELENCO CONSORZIATI

1 DENOMINAZIONE CONSORZIATI	2 QUOTA CONSORTILE %	3 FONDO CONSORTILE €
ITER SOC.COOP.	44,73	3.578,40
	44,73	3.578,40
	3,83	306,40
	3,83	306,40
	1,44	115,20
	1,44	115,20
TOTALI	100,00	8.000,00

Allegato "B" all' atto n. 353274/31731 di Repertorio Generale-----

STATUTO-----

Del Consorzio denominato "Consorzio Porto Fuori Est" per l'esecuzione delle opere riguardanti il comparto soggetto a programmazione unitaria concertata, scheda S9 Porto Fuori Est.-----

TITOLO I-----

COSTITUZIONE E SEDE - SCOPO - OGGETTO DURATA -----

Art. 1 - Costituzione e sede-----

E' costituito il "Consorzio Porto Fuori Est" con sede in Ravenna - Viale della Lirica n.11, per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere ed attività da eseguirsi per la realizzazione del Comparto soggetto a programmazione unitaria concertata in Comune di Ravenna, scheda "S9" Porto Fuori Est in attuazione dell'Accordo ai sensi art.18 Legge Regionale n.20/2000 ed in adempimento delle convenzioni urbanistiche stipulande con il Comune di Ravenna, relative al suddetto Comparto.-----

Art. 2 - Scopo-----

Scopo del Consorzio sono la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e di verde, progettazione ed esecuzione di eventuali varianti alle stesse, la manutenzione delle suddette opere per il periodo previsto nelle convenzioni urbanistiche comprese le spese relative alla illuminazione pubblica, la gestione di eventuali rapporti con la pubblica amministrazione in ordine a tali opere, nonché tutte le altre attività da svolgersi in adempimento delle convenzioni urbanistiche stipulande con il Comune di Ravenna, relativamente al comparto ed in particolare in adempimento della convenzione urbanistica stipulanda, nonché delle altre eventuali convenzioni necessarie al completamento delle opere urbanistiche riguardanti l'intero Comparto e come indicato dalle concessioni edilizie che verranno rilasciate dal Comune di Ravenna.-----

Per l'esecuzione di tali opere ed attività i Consorziati sono obbligati proporzionalmente alla quota consortile di spettanza di ogni Consorziato secondo la tabella di ripartizione allegata all'atto costitutivo del Consorzio sotto la lettera "A" .---
La tabella è stata provvisoriamente calcolata sulla base delle superfici territoriali stimate nella scheda allegata all'accordo e da accordi tra le parti. In sede di progettazione di massima, su richiesta dei singoli consorziati, potrà essere ridefinito il perimetro dell'ambito unitario del comparto, stralciando e/o incorporando aree marginali e secondarie al fine di renderne più agevole l'attuazione. Il progetto esecutivo di Piano Particolareggiato attesterà i valori reali di superficie territoriale, sui quali saranno ricalcolati i millesimi definitivi. I consorziati si obbligano fin da ora al trasferimento fra loro delle quote consortili al fine di una partecipazione proporzionale ai millesimi definitivi.-----

Nell'ambito del raggiungimento di tale scopo, il Consorzio ha il compito di provvedere, nell'interesse dei soci Consorziati e con indirizzo mutualistico, all'esecuzione di ogni adempimento necessario e/o opportuno per il conseguimento dell'oggetto consortile, ponendo in essere al tal fine tutti i rapporti, anche giuridici, con le pubbliche amministrazioni, i terzi fornitori, i prestatori di servizi, i professionisti, le società di consulenza ed altri terzi in genere.-----

Art. 3 - Oggetto-----

Oggetto del Consorzio sono la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano, e di verde, le eventuali varianti delle stesse, la loro manutenzione per il periodo previsto nelle convenzioni urbanistiche, comprese le spese relative alla illuminazione pubblica, nonché le altre attività da svolgersi

in adempimento delle convenzioni urbanistiche stipulande con il Comune di Ravenna, riguardanti l'intero Comparto soggetto a programmazione unitaria concertata.

Si descrivono di seguito le opere di urbanizzazione primaria a titolo puramente esemplificativo.

Urbanizzazione Primaria:

- a) rete di distribuzione idrica;
- b) fognatura;
- c) strade, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, aiuole;
- d) cabine elettriche e relativa rete di distribuzione;
- e) rete di distribuzione telefonica;
- f) rete di distribuzione gas;
- g) impianto della pubblica illuminazione;
- h) verde pubblico con sistemazione e semina, delle alberature e irrigazione;
- i) allacciamenti alle reti esistenti.

Art.4 - Durata

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e sarà liquidato alla completa ultimazione e collaudo di tutte le opere e attività sopra descritte e non prima che tali opere siano state prese in carico dal Comune di Ravenna.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Art.5 - Partecipanti

Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari od i promittenti acquirenti, aventi causa di questi, delle aree facenti parte del suddetto Comparto, siano essi persone giuridiche, persone fisiche, associazioni, società od enti attuatori delle opere di urbanizzazione e delle altre opere ed attività del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto soggetto a programmazione unitaria e concertata in Comune di Ravenna, "S9" Porto Fuori Est, obbligati secondo le percentuali calcolate in base alla tabella allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo, nonchè i loro eventuali aventi causa per la realizzazione delle iniziative edilizie da eseguirsi nel Comparto.

In caso di trasferimento delle aree i Consorziati si obbligano a far subentrare nel Consorzio, in loro sostituzione, i propri aventi causa con accettazione da parte del nuovo Consorziato di tutte le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre eventuali convenzioni complementari o accordi parasociali e con accollo da parte del medesimo di tutte le obbligazioni consortili relative all'area da lui acquistata, anche se deliberate in data precedente al trasferimento, ma non ancora adempiute.

In caso di trasferimento parziale da parte di un Consorziato, l'ingresso dell'avente causa per la realizzazione dell'iniziativa edilizia da eseguirsi nel Comparto, darà luogo alla corrispondente proporzionale variazione nelle quote dei partecipanti.

In ogni caso il Consorziato cedente rimane obbligato in solido con il proprio avente causa per l'adempimento di tutti gli obblighi consortili, fino a quando lo stesso cedente non sarà liberato con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole dei Consorziati rappresentanti almeno il 2/3 (due terzi) delle quote consortili, purchè il consorzio cedente abbia assolto tutte le obbligazioni a lui facenti carico fino alla data del trasferimento dell'area ed il suo avente causa abbia accettato tutte le norme, accordi e convenzioni consortili suddette e si sia accollato tutte le obbligazioni consortili relative all'area da lui acquistata, anche se de-

liberate in data precedente al trasferimento, ma non ancora adempiute.-----

-----TITOLO III-----

FONDO CONSORTILE E ENTRATE - CONTEGGIO ONERI -----

Art. 6 - Fondo Consortile e entrate-----

Il fondo consortile di cui all'art.2614 c.c. è quello convenuto con l'atto costitutivo.-----

Il Consorzio sarà finanziato mediante:-----

- a) contributi dei Consorziati per l'esecuzione delle opere e dei servizi;-----
- b) quote annuali, "una tantum" e straordinarie, versate dai Consorziati per il completamento e la manutenzione delle opere e la gestione della illuminazione pubblica;-----

c) introiti, rimborsi recuperi di somme che siano state anticipate dal Consorzio per l'esecuzione di opere, servizi e lavori ritenuti indispensabili, con immediatezza.---
Ciascun Consorziato, sulla base dei preventivi, ovvero dei progetti esecutivi e relativi computi metrici estimativi, dovrà versare nelle casse sociali, in proporzione alla propria quota consortile, di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo, gli importi relativi in base alle scadenze, così come disposto dal Consiglio Direttivo.-----

Per i pagamenti effettuati con ritardo rispetto alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo, sono dovuti interessi pari a 4 (quattro) punti percentuali oltre il tasso B.C.E.-----

Al Consorziato che risulti inadempiente nei confronti dei pagamenti dovuti alle casse consortili e che non provveda tempestivamente a regolarizzare la sua situazione, su richiesta del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo non ritenga possibile od opportuno agire tempestivamente sul Consorziato inadempiente e sui suoi garanti, dovranno subentrare, proporzionalmente fra loro, gli altri Consorziati che provvederanno a rivalersi nei confronti dell'inadempiente.-----

Ciascun consorziato, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, è tenuto a rilasciare al Consorzio una fidejussione bancaria od assicurativa, di primario Istituto Italiano, a prima richiesta ed a proprie spese, a garanzia degli importi da lui dovuti e con le scadenze fissate, nonché a rinnovare tale fidejussione, alla scadenza, se previsto, a pena della sua escussione, il tutto così come determinato dal medesimo Consiglio Direttivo.-----

Art. 7 - Conteggio oneri-----

Il conteggio degli oneri, dovuti da parte di tutti i Consorziati, sarà effettuato dal Consiglio Direttivo o da un tecnico incaricato dallo stesso, il quale ripartirà le spese sostenute o da sostenere, risultanti da preventivi, da rendiconti, o dalla contabilità dei lavori eseguiti per la realizzazione delle opere, ivi comprese quelle anticipate dai singoli partecipanti al Consorzio, anche prima della sua costituzione, nell'interesse comune, per le opere e le attività oggetto del presente Consorzio e da rimborsare agli stessi il tutto in proporzione alle quote consortili di ciascun Consorziato, determinate in base alla tabella allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo.-----

-----TITOLO IV-----

ORGANI E COMPETENZE - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO - COMPITI DEL PERSONALE TECNICO.-----

Art. 8 – Organo e competenze

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consorzio.

Art. 9 – Assemblea dei consorziati

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli appartenenti al Consorzio, come previsto dall'art.5 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, con avviso da inviare ai Consorziati a mezzo raccomandata a/r o fax contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è convocata, inoltre, quando almeno un quarto dei Consorziati ne faccia richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, al Consiglio Direttivo, il cui Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, con i suddetti tempi e modalità.

L'Assemblea dei Consorziati è valida anche se non convocata nelle forme di cui sopra, purchè siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati, nonchè la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono valide:

- in prima convocazione, con la presenza dei Consorziati che rappresentino i 2/3 (due terzi) del valore complessivo di cui alla tabella (all."A" all'atto costitutivo);
- in seconda convocazione, almeno un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, con la presenza dei Consorziati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del valore complessivo di cui alla tabella (all."A" all'atto costitutivo).

Sono ammesse deleghe scritte in numero non maggiore di una per ogni rappresentate, che può essere anche un estraneo al Consorzio.

All'Assemblea possono assistere anche estranei al Consorzio, purchè inviati da un Consorziato e con l'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote presenti o rappresentate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Segretario del Consorzio deve assistere, se non impedito, alle sedute dell'Assemblea.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni assembleari è redatto verbale a cura del Presidente dell'Assemblea e del Segretario del Consorzio.

I verbali sono trascritti a cura del Segretario in apposito libro.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

E' competenza dell'Assemblea:

- a) la modifica dello Statuto, per la quale si richiede il voto favorevole dei rappresentanti almeno il 2/3 (due terzi) del valore complessivo di cui alla tabella (all."A" all'atto costitutivo);
- b) lo scioglimento anticipato del Consorzio, rispetto a quanto previsto nell'art.4, per il quale si richiede il voto favorevole dei rappresentanti di almeno il 2/3 (due terzi) del valore complessivo di cui alla tabella (all. "A" all'atto costitutivo);

- c) la nomina e la revoca dei Componenti il Consiglio Direttivo;-----
- d) l'approvazione del rendiconto delle spese eseguite e del bilancio di esercizio;---
- e) stabilire le norme per la liquidazione del Consorzio e nominare uno o più liquidatori, nel caso di scioglimento del Consorzio;-----
- f) l'approvazione di quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di voler sottoporre all'Assemblea.-----

Art. 11 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea. Possono essere scelti anche fra i non consorziati e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio nominerà un Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario del Consorzio.-----

I membri rimangono in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o a revoca. I membri dimissionari, o comunque venuti a mancare, saranno sostituiti dall'Assemblea da convocarsi entro 20 (venti) giorni, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.-----

Art. 12 - Riunione del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta dal Presidente tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità con mezzo e col preavviso ritenuto più idoneo allo scopo della riunione, portando a conoscenza dei convocati l'ordine del giorno da discutere.-----

Il Consiglio dovrà pure riunirsi quando uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Segretario del Consorzio, e in questo caso il Segretario dovrà comunicarlo immediatamente al Presidente che dovrà indire la riunione entro (20) venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Le riunioni del Consiglio sono valide solo con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.-----

Le riunioni del Consiglio sono da ritenersi valide anche se non convocate in forma scritta, purchè siano presenti tutti i membri.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.-----

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve assistere il Segretario del Consorzio, se non impedito.-----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario del Consorzio.-----

I verbali sono trascritti a cura del Segretario in apposito libro.-----

ART. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

E' competenza del Consiglio Direttivo:-----

- nominare in prima convocazione, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consorzio;-----
- svolgere tutta l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione del Consorzio;-----
- conferire incarichi a tecnici, professionisti, società di consulenza ed imprese per tutte le materie attinenti l'oggetto del Consorzio;-----
- elaborare bilanci di previsione e di esercizio, provvedere all'aggiornamento periodico del preventivo di spese secondo gli stati di avanzamento dei lavori e predisporre rendiconti periodici, stabilire i termini entro i quali i pagamenti degli stati di avanzamento vanno effettuati;-----
- determinare e richiedere le quote a carico dei Consorziati per la realizzazione

degli scopi del Consorzio;-----

- imporre ai Consorziati il rilascio di fidejussione bancarie e/o assicurative, di primario Istituto italiano, a prima richiesta ed a loro spese, a garanzia degli importi da loro dovuti e con le scadenze fissate ed imporre il rinnovo di tali fidejussioni, alle scadenze, se previsto, a pena della loro escussione, ovvero imporre ai Consorziati la concessione di altre garanzie per il tempestivo adempimento dell'obbligo dei versamenti degli importi da loro dovuti;-----

- escutere le fidejussioni rilasciate a garanzia degli importi dovuti dai consorziati ovvero le altre garanzie concesse;-----

- deliberare le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali anche le spese tecniche, di segreteria e contabili per il funzionamento del Consorzio;-----

- concludere contratti di lavoro o di collaborazione;-----

- delegare una o più funzioni ad uno o più Consiglieri.-----

Art. 14 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente dal Consiglio Direttivo -----

Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte a terzi e in giudizio, verifica l'esecuzione e trascrizione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi libri, controfirmate ogni volta dal Segretario del Consorzio.-----

La rappresentanza del Consorzio e la firma consortile spettano al Presidente, che in modo speciale avrà la facoltà di firmare e girare assegni e mandati e riscuotere somme da casse, banche, tesorerie, uffici postali o privati, rilasciando quietanze e provvedere alla regolare tenuta dei libri, degli atti contabili ed amministrativi dei quali è responsabile.-----

In caso di assenza del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente.-----

Art. 15 - Compiti del Segretario del Consorzio-----

Compiti del Segretario del Consorzio sono:-----

a) assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del Consorzio, redigendone i relativi verbali, che dovranno essere trascritti, negli appositi libri delle deliberazioni.-----

b) provvedere a quant'altro inerente alle funzioni od allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 16 - Compiti del personale tecnico-----

Il personale tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:-----

- attuare e sorvegliare i lavori occorrenti alla realizzazione dei progetti, curare i rapporti con la D.L.;-----

- tenere aggiornato l'elenco dei Consorziati, le loro posizioni e le loro tabelle di ripartizione quote;-----

- eseguire quant'altro si renda necessario per il funzionamento tecnico del Consorzio.-----

-----TITOLO V-----

ONERE CONSORZIALE - VARIANTI ALLE OPERE-----

Art. 17 - Onere consorziale-----

L'onere consorziale segue l'immobile ed in caso di vendita il Consorzio è tenuto a comunicare al nuovo proprietario l'esistenza dell'onere consorziale ed al Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio le generalità del nuovo proprietario, nonchè a consegnargli copia dell'atto di trasferimento.-----

Art. 18 - Varianti alle opere-----

Qualsiasi variante alle opere oggetto del Consorzio dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Consiglio Direttivo. I Consorziati che, arbitrariamente, eseguissero lavori ed opere, in contrasto con quelli progettati, sono obbligati a demolirli o, quanto meno, adattarli alle prescrizioni, in base a quanto disposto dal

Consiglio Direttivo, a loro spese.-----

-----TITOLO VI-----

-----SCIoglimento - LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 19) Scioglimento-----

Il Consorzio è sciolto, oltre che nel caso previsto nell'art.4, anche negli altri casi previsti dalla legge e se ciò sia deciso dall'Assemblea, con il voto favorevole dei rappresentanti di almeno i 2/3 dei valori di cui alla tabella (all. "A" all'atto costitutivo), ovvero per l'impossibilità di funzionamento.-----

-----Art. 20 - Liquidazione-----

Verificatosi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le norme per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori.-----

Quando eventualmente vi fossero delle somme residue del fondo consortile, dedotte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, tali somme residue saranno ripartite tra i Consorziati in proporzione alle rispettive quote consortili di cui alla tabella (all."A" all'atto costitutivo).-----

-----TITOLO VII-----

-----ARBITRATO-----

-----Art. 21 - Arbitrato-----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo in liquidazione o fra detti organi o membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività consortile e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto e che dovrà decidere entro 90 giorni dall'accettazione della carica.-----

Tutti i membri saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna su istanza della parte più diligente.-----

Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.-----

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.-----

